

## **Definizione delle discipline del benessere e bio-naturali**

Firmatario: Antinoro Antonio (UDC).

Ultimo Testò

### *RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE*

*Onorevoli colleghi,*

*la Regione, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con il presente disegno di legge le attività di discipline del benessere e bionaturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta; le discipline del benessere e bionaturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:*

*1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;*

*2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante stimolazione delle risorse vitali della persona;*

*3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;*

*4) non interferenza nel rapporto tra professionisti operanti nel settore sanitario e pazienti, astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo e di qualsivoglia altro strumento terapeutico, in quanto estranei alla competenza degli operatori del benessere*

*e bionaturali.*

*L'operatore in discipline del benessere e bionaturali è la figura in possesso di adeguata formazione, per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile.*

*L'operatore in discipline del benessere e bionaturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed a maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.*

---0---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1 Formazione

1. All'esercizio delle discipline del benessere e bionaturali si accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale, che deve essere attivato dall'Assessorato regionale della sanità, dipartimento osservatorio epidemiologico.

##### Art. 2 Comitato regionale per le discipline del benessere e bionaturali

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della sanità, dipartimento osservatorio epidemiologico, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione ed è composto di:

a) un rappresentante dell'Assessorato regionale della sanità;

b) un rappresentante dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

c) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

d) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;

e) tre esperti nelle discipline del benessere e bionaturali;

f) due esperti designati di comune accordo dalle associazioni nazionali operanti, a livello regionale, nel settore;

g) due esperti designati di comune accordo dalle scuole operanti, a livello regionale, nel settore.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f).

4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:

a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bionaturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;

b) l'elenco delle scuole, dei formatori, degli operatori e delle associazioni presenti nel settore a livello regionale;

c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;

d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta all'Assemblea regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettera a), b), c) e d).

5. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettere e) e f), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

6. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

### Art. 3.

#### Elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello regionale per operatori nelle discipline del benessere e bionaturali;

b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bionaturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione;

c) sezione dei formatori;

d) sezione delle associazioni di operatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di avere attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.

4. Alla sezione di cui al comma 1, lettera c), sono iscritti i formatori in possesso dei requisiti stabiliti dal Comitato.

5. Per l'iscrizione nella sezione delle associazioni di cui al comma 1, lettera d), le associazioni devono dimostrare di avere operatori nel settore, tra i loro iscritti, residenti nella Regione.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.